



COPIA

**CITTA' DI ROVATO**  
(PROVINCIA DI BRESCIA)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 8

Adunanza ordinaria – seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione

**OGGETTO: Approvazione modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) - Parte I - TARI.**

L'anno duemilasedici addì trentuno del mese di marzo alle ore 19:35 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Belotti Tiziano Alessandro	Sindaco	X	
2.	Venturi Stefano	Consigliere	X	
3.	Pe Gabriella	Consigliere	X	
4.	Festa Maurizio	Consigliere	X	
5.	Quaranta Silvia Matilde	Consigliere	X	
6.	Buffoli Gabriele	Consigliere	X	
7.	Bosio Pier Italo	Consigliere	X	
8.	Antonelli Gabriele	Consigliere	X	
9.	Fapani Adriana	Consigliere	X	
10.	Parzani Renato	Consigliere	X	
11.	Marini Martina Maria	Consigliere	X	
12.	Bergomi Angelo	Consigliere	X	
13.	Bergomi Mara	Consigliere	X	
14.	Buffoli Luciana Loredana	Consigliere	X	
15.	Zafferri Diego	Consigliere	X	
16.	Manenti Roberto	Consigliere	X	
17.	Martinelli Roberta	Consigliere	X	
TOTALE			17	0

Sono presenti gli Assessori:

Toscani Pierluigi, Agnelli Simone Giovanni, Bosio Sonia, Dotti Daniela.

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale: dr. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Manenti Roberto dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

## Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il regolamento comunale IUC – parte I – TARI, predisposta dal Servizio Unico Entrate Tributarie e Patrimoniali, approvato con propria deliberazione n. 30 del 16/06/2014 e s.m.i.;

Viste le novità introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali – con riferimento agli articoli 36, 37 e 38;

Ravvisato che si rende necessario apportare alcune variazioni, come evidenziato nella bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di razionalizzare la gestione degli obblighi tributari e di uniformare il regolamento alle modifiche apportate al regolamento per il servizio di igiene urbana.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo unico del D.M. 20 ottobre 2015, che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Udita la relazione dell'assessore Agnelli e gli interventi quali risultano dalla trascrizione integrale, qui allegati;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella seduta del 29.3.2016;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori prot. n. 11021 del 25.3.2016, qui allegato;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente dell'Area Finanziaria dr. Claudio Battista, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, qui allegato ;

Con voti: favorevoli n. 16 (maggioranza e minoranza), contrari: nessuno, astenuti n. 1 (Manenti), resi per alzata di mano dai n. 17 amministratori presenti e votanti,

d e l i b e r a

- 1) di aggiungere il comma 6 all'art. 15 del vigente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)- parte I - TARI" come di seguito riportato:

Articolo 15  
ESENZIONI E RIDUZIONI



1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
5. A partire dall'anno 2015 la tassa, relativa ad una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, è ridotta di due terzi.
6. **Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è applicata una riduzione del 20 % della parte variabile dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o della documentazione fotografica comprovante la presenza di compostiera o concimaia la cui idoneità sarà valutata dal competente ufficio comunale. La riduzione di cui al presente comma decorre dal mese successivo alla presentazione dell'apposita istanza ovvero dall'anno successivo qualora l'istanza sia presentata successivamente all'emissione dell'avviso di pagamento, di cui all'articolo 17, comma 6, dell'anno di competenza. L'istanza dovrà essere rinnovata, a pena di decadenza entro e non oltre il 1° bimestre solare dell'anno di competenza.**

2) di modificare il comma 2 dell'art. 18 del vigente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)- parte I - TARI" come di seguito riportato:

#### **Articolo 18 DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. L'utente deve provvedere entro 30 giorni ~~dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo~~ **il termine previsto dal Regolamento d'Igiene Urbana** al ritiro del Kit di contenitori e sacchetti necessari per il servizio stesso.

3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

2) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;

3) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Con voti: favorevoli n. 16 (maggioranza e minoranza), contrari: nessuno, astenuti n. 1 (Manenti), resi per alzata di mano dai n. 17 amministratori presenti e votanti,

*d e l i b e r a*  
*altresi*

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Presidente  
Roberto Manenti



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. DOMENICO SICILIANO)

**CITTA' DI ROVATO**

**PARERI DI CUI AGLI ARTICOLI 49 e 153 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267**

relativi alla deliberazione del C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ avente per oggetto:  
"Approvazione modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta  
unica comunale (IUC) - Parte I - TARI".

La presente deliberazione, essendo mero atto di indirizzo, non necessita dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

Rovato, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dott. Domenico Siciliano

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Parere favorevole

Parere non favorevole per la seguente motivazione:

Rovato, li 24 MAR. 2016

Il Dirigente dell'area finanziaria  
Dott. Claudio Battista

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Parere non favorevole per la seguente motivazione:

Atto non soggetto a parere di regolarità contabile perché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente..

Rovato, li 24 MAR. 2016

Il Dirigente dell'area finanziaria  
Dott. Claudio Battista



  
Il Presidente  
Roberto Manenti

**Comune di Rovato**  
(Provincia di Brescia)

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. DOMENICO SICILIANO)

**Parere del Collegio dei Revisori dei conti  
sulla proposta di C.C. di modifica al Regolamento IUC - Parte I TARI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

- Preso atto della proposta di modifica al Regolamento IUC - Parte I TARI in data odierna;
- Verificata la sua rispondenza alla normativa vigente, in particolare il TUEL ed il DL 174/2012;

ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012 esprime


**PARERE FAVOREVOLE**

Esclusivamente per quanto di propria competenza in merito alla proposta di modifica del regolamento IUC Parte I TARI del Comune di Rovato.

Milano, 24 marzo 2016

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Carlo Rampini - Presidente  


Dott. Egidio Basilico - Componente  


Dott. Gianpaolo Piatti - Componente  


Il Presidente  
Roberto Manti

Articolo 15

ESENZIONI E RIDUZIONI

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. DOMENICO SICILIANO)

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
5. A partire dall'anno 2015 la tassa, relativa ad una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, è ridotta di due terzi.
6. **Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è applicata una riduzione del 20% della parte variabile dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o della documentazione fotografica comprovante la presenza di compostiera o concimaia la cui idoneità sarà valutata dal competente ufficio comunale. La riduzione di cui al presente comma decorre dal mese successivo alla presentazione dell'apposita istanza ovvero dall'anno successivo qualora l'istanza sia presentata successivamente all'emissione dell'avviso di pagamento, di cui all'articolo 17, comma 6, dell'anno di competenza. L'istanza dovrà essere rinnovata, a pena di decadenza entro e non oltre il 1° bimestre solare dell'anno di competenza.**

Articolo 18

DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. ~~L'utente deve provvedere entro 30 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo~~ **il termine previsto dal Regolamento d'Igiene Urbana** al ritiro del Kit di contenitori e sacchetti necessari per il servizio stesso.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

**OGGETTO:** *Approvazione modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) - Parte I - TARI.*

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
f.to Roberto Manenti

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dr. Domenico Siciliano

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Prot. n° 13812

Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 18 APR. 2016 all'Albo Pretorio on-line

Rovato, li 18 APR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dr. Domenico Siciliano

**Copia conforme all'originale, in carta libera ed usi amministrativo.**

Rovato, li

18 APR. 2016



IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. Domenico Siciliano

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il

Rovato, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. Domenico Siciliano